

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1969

#### Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 294, fu istituito presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato (ex Amministrazione delle private) un Ufficio centrale del dopolavoro con il compito di svolgere attività a carattere assistenziale, culturale e ricreativo a favore del personale dipendente.

In considerazione del lungo tempo trascorso, le norme contenute nel succitato regio decreto si rivelano decisamente superate o carenti e, pertanto, si è avvertita la inderogabile necessità di un aggiornamento delle norme stesse sia allo scopo di uniformarle ai principi ispiratori della vita democratica del Paese e sia per armonizzarle, mediante anche opportune integrazioni, ai nuovi settori di attività che si sono venuti sviluppando in questi ultimi tempi.

In particolare, si fa riferimento alla necessità di assicurare una maggiore funzio-

nalità ed una più larga rappresentanza di iscritti in seno alla Commissione di cui all'articolo 3 dell'allegato schema nonchè di improntare la gestione delle sezioni dopolavoro ai criteri della massima democraticità, sanzionando, in relazione allo stato di fatto, il principio della elezione per la scelta del consiglio direttivo delle stesse e del relativo presidente.

Si ravvisa, inoltre, la necessità di includere, tra le varie forme di assistenza, quella relativa alle colonie climatiche, attività questa che rispecchia uno stato di fatto, dato che già da vari anni esistono e funzionano delle colonie marine e montane per i figli dei dipendenti del Monopolio.

Un'integrazione delle norme si impone, altresì, per poter assicurare una fonte permanente delle entrate ed un adeguamento di queste ai nuovi e più impegnativi compiti assunti dal Dopolavoro, primo fra tutti quello relativo alla gestione delle colonie:

infatti, appare assolutamente insufficiente l'attuale contributo annuo dell'Amministrazione (lire 200.000 fisse ed un contributo variabile di lire 10 per ogni dipendente iscritto al Dopolavoro) che ha assunto ormai un valore puramente simbolico non essendo mai stato rivalutato dall'epoca dell'istituzione del Dopolavoro, e cioè da oltre un quarantennio.

Si rende anche necessario conferire disciplina legislativa — analogamente a quanto è stato recentemente praticato per altre Aziende autonome — alle prestazioni di personale ed alle varie concessioni che l'Amministrazione accorda al Dopolavoro per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Altra sentita necessità è infine quella di ricondurre nell'ambito del bilancio la gestione dei fondi del Dopolavoro, in armonia con le note direttive impartite dal Governo al fine di eliminare al più presto ogni gestione extra bilancio.

Per le suesposte ragioni si è predisposto l'unito schema di disegno di legge nel quale sono state sostanzialmente riprodotte buona parte delle norme contenute nel citato regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, con gli aggiornamenti e le integrazioni di cui si è innanzi fatto cenno.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica la denominazione dell'ufficio centrale sostituendo il termine « private » con quello di « monopoli di Stato ».

L'articolo 2 determina le singole attribuzioni ed i compiti del Dopolavoro, che corrispondono a quelli già previsti dalle norme in vigore, con l'aggiunta di quello concernente l'organizzazione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione.

Con l'articolo 3 viene stabilita la nuova composizione della Commissione centrale del dopolavoro secondo criteri di maggiore funzionalità ed includendo una più larga rappresentanza degli iscritti. Le modalità di nomina dei componenti la Commissione, le norme sul funzionamento e le attribuzioni della Commissione stessa sono contenute, rispettivamente, negli articoli 4, 5 e 6, i quali riproducono nella sostanza le corrispon-

denti disposizioni del regio decreto-legge n. 743 del 1927.

L'articolo 7, in armonia con la situazione di fatto esistente, stabilisce che le sezioni periferiche del Dopolavoro (CRAL) sono rette da un consiglio eletto dagli iscritti, anziché dai direttori degli opifici come previsto dalle vecchie norme.

L'articolo 8 riguarda i mezzi necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali del Dopolavoro.

A tal fine prevede anzitutto la rivalutazione a lire 15.000.000 del contributo annuo fisso dell'Amministrazione, nonché la rivalutazione a lire 750 del contributo variabile dovuto per ogni dipendente risultante iscritto al Dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.

I contributi di cui sopra risultano rivalutati 75 volte in quanto la legge istitutiva del 1927 prevedeva un contributo annuo fisso di lire 200.000 (ora rivalutato a lire 15.000.000) ed un contributo variabile di lire 10 (ora rivalutato a lire 750).

La misura della rivalutazione è analoga a quella riconosciuta tanto all'Amministrazione ferroviaria [articolo 40, lettera *a*), della legge n. 668 del 27 luglio 1967] quanto a quella postale [articolo 41, lettera *b*), della legge n. 325 del 12 marzo 1968]. Prevede inoltre l'assegnazione all'Ufficio centrale di una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi derivanti dalla pubblicità eseguita sugli involucri dei generi di monopolio e fiammiferi: tale disposizione è conforme all'attuale stato di fatto, in quanto fin dal 1949 il Dopolavoro monopoli viene ammesso annualmente a beneficiare della ripartizione di detti proventi in base alla legge 1° maggio 1930, n. 610, in una misura annua che nell'ultimo decennio è stata, in media, pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi stessi.

Con lo stesso articolo l'Amministrazione viene facoltizzata a cedere in uso precario al Dopolavoro, compatibilmente con le esigenze dei propri servizi d'istituto, immobili per il funzionamento delle colonie, locali per l'attività delle sezioni ed arredi che non

siano necessari per i servizi dell'Amministrazione stessa, la quale è inoltre autorizzata a comprendere, nei programmi di investimenti patrimoniali, lavori di costruzione, miglioramenti ed ammodernamenti delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.

La stessa Amministrazione può, infine, accordare al Dopolavoro eventuali prestazioni di personale occorrente per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni, nonché altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie.

L'articolo 9 riproduce sostanzialmente le disposizioni in vigore per l'amministrazione ed erogazione dei fondi.

L'articolo 10, riguardante la copertura dell'onere, prevede che alla maggiore spesa valutabile per l'anno 1969 in lire 23.912.000 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo concernente gli interventi assistenziali a favore del personale.

La maggiore spesa viene così determinata:

contributo fisso . . . . .	L. 15.000.000
contributo variabile (soci iscritti al Dopolavoro nel 1968: n. 12.416 x 750) . . . . .	» 9.312.000
	<u>L. 24.312.000</u>

da sottrarre lo stanziamento già previsto sul capitolo 149 (concernente il contributo al Dopolavoro) dello stato di previsione dell'Amministrazione dei monopoli per l'anno finanziario 1968 L. 400.000

Maggiore spesa . . . . . L. 23.912.000

Con l'articolo 11 si dispone che le entrate e le spese del fondo di cui all'articolo 8 vengano iscritte in appositi capitoli del bilancio dei monopoli costituenti gestione speciale e che le somme non erogate nei singoli esercizi possano essere autorizzate in quelli successivi, così come è stato già riconosciuto ad altre aziende autonome e cioè all'Amministrazione ferroviaria (articolo 42, ultimo comma, della citata legge n. 668 del 1967) ed all'Amministrazione postale (articolo 41, ultimo comma, della citata legge n. 325 del 1968).

L'articolo 12 conferma la vigente disciplina dei rendiconti, l'articolo 13 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge ed, infine, l'articolo 14 abroga espressamente le disposizioni contenute nel più volte citato regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Denominazione)*

L'Ufficio centrale per il dopolavoro del personale delle private, istituito con regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, assume la denominazione di Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato.

## Art. 2.

*(Ufficio centrale)*

L'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato ha per scopo:

*a)* di promuovere il sano e proficuo impiego, da parte del personale dei monopoli di Stato, delle ore libere dal servizio mediante attività atte a sviluppare le capacità intellettuali, morali e fisiche del personale stesso;

*b)* di provvedere all'assistenza morale e materiale del personale dei monopoli di Stato nei modi e con le forme che saranno stabilite dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, nonché di provvedere alla istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti dei monopoli di Stato.

L'Ufficio centrale è posto alle dirette dipendenze del direttore generale dei monopoli di Stato ed è diretto da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo.

## Art. 3.

*(Composizione della Commissione)*

Presso la Direzione generale dei monopoli di Stato è istituita una Commissione del

dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:

a) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;

b) dal capo della Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

c) dal capo dell'Ufficio centrale dopolavoro;

d) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;

e) da un medico fiduciario dell'Amministrazione designato dal direttore generale;

f) dai rispettivi presidenti delle tre sezioni del dopolavoro che contano il maggior numero di soci effettivi.

Un funzionario della Direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.

#### Art. 4.

*(Nomina dei componenti la Commissione)*

I membri della Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ed il segretario sono nominati dal Ministro delle finanze. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 5.

*(Funzionamento della Commissione)*

La Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato è convocata dal presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti.

A parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni, quando sia richiesto da almeno tre componenti, si eseguono per scrutinio segreto.

#### Art. 6.

##### *(Attribuzioni della Commissione)*

La Commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:

a) determina le forme di attività più opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;

b) traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;

c) autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;

d) provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;

e) stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;

f) determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'Ufficio centrale in relazione ai proventi delle attività esplicate dalle sezioni stesse.

Le deliberazioni della Commissione sono verbalizzate in apposito registro.

#### Art. 7.

##### *(Sezioni dopolavoro)*

Le direttive dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono attuate, nelle varie sedi, a mezzo di sezioni dopolavoro.

Le sezioni sono rette da un consiglio direttivo eletto dai dipendenti dell'Amministrazione iscritti al dopolavoro e formato da non meno di cinque componenti e non più di nove, in relazione al numero degli iscritti ed ai settori di attività.

Ogni consiglio elegge fra i propri componenti il presidente.

## Art. 8.

*(Mezzi per il conseguimento delle finalità)*

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'Ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al Dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.

A favore dell'Ufficio centrale è, inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicità eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 610.

Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del Dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseraamento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attività dell'Ufficio centrale e delle sezioni.

Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attività delle sezioni, nonché arredi che non siano necessari per i servizi dell'Amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato può, inoltre, accordare al Dopolavoro, per lo svolgimento delle attività istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche, nonché altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.

## Art. 9.

*(Amministrazione ed erogazione dei fondi)*

Salvo quanto stabilito alla lettera c) dell'articolo 6, l'amministrazione dei fondi di cui al precedente articolo e di ogni altra eventuale entrata, nonchè l'erogazione delle spese occorrenti, è affidata al direttore generale dei monopoli di Stato che provvede a mezzo dell'Ufficio centrale.

## Art. 10.

*(Copertura dell'onere)*

La spesa relativa ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 8 della presente legge farà carico al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla maggiore spesa, valutabile per l'anno 1969 in lire 23.912.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 151 dello stesso stato di previsione concernente « Interventi assistenziali a favore del personale in attività di servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie » per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Art. 11.

*(Entrate e spese)*

Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale.

In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 8, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'iscrizione dei corrispondenti importi agli



appositi capitoli di spesa dell'Ufficio centrale dopolavoro.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

*(Rendiconti)*

Entro tre mesi dal termine di ciascun anno finanziario il direttore generale dei monopoli di Stato presenta alla Commissione di cui all'articolo 3 il rendiconto dell'esercizio scaduto e riferisce alla Commissione stessa circa l'andamento e lo sviluppo delle attività svolte o promosse dall'Ufficio centrale.

Art. 13.

*(Variazioni di bilancio)*

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

*(Abrogazione espressa)*

È abrogato il regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941.